

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In data 3/08/2015 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione per l'importo finanziato lordo di Euro 45.120,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 376,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 4/10/2019, dopo la scadenza di n. 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo non venivano abbuonate somme a titolo di rimborso di costi non maturati.

Con reclamo inviato il 20/04/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute per Euro 1.052,16, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione.

Il resistente vi riscontrava deducendo di nulla dovere rimborsare, stante la natura *up front* delle commissioni accessorie, ovvero le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito intervenuto alla stipula del contratto per il compimento di attività solo preliminari del prestito, e delle spese fisse, ovvero costi per l'attività preliminare istruttoria, e l'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

Con ricorso del 12/05/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di rimborso di Euro 1.052,16, ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali maturati dalla domanda e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo e produce la fattura emessa dall'intermediario del credito intervenuto per il pagamento dei compensi ricevuti.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in*

manca di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che le commissioni accessorie (i.e. provvigioni per l'intermediario del credito intervenuto alla stipula per lo svolgimento di attività preliminari) e le spese fisse (i.e. commissioni di istruttoria) hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,72%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,28 %					
Spese fisse				400,00 €	Up front	157,12 €		157,12 €
Commissioni accessorie				1.353,60 €	Up front	531,69 €		531,69 €
Totale								688,81 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014) essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 688,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 20291 del 16 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI